



**COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO**  
*PROVINCIA DI PISA*

**DELIBERAZIONE**  
**DELLA GIUNTA COMUNALE**

**n° 23 del 07/03/2023**

**Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO: CALENDARIO MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE  
VARIE SUL TERRITORIO DI CASTELFRANCO DI SOTTO PER L'ANNO 2023**

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **sette** del mese di **Marzo** alle ore **15:00**, nella sede comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

**(omissis il verbale)**

PRESIEDE Il Sindaco dott. Gabriele Toti

Dei componenti la Giunta Comunale:

<b>1</b>	<b>TOTI GABRIELE</b>	<b>SINDACO</b>
<b>2</b>	<b>GROSSI FEDERICO</b>	<b>Vicesindaco</b>
<b>3</b>	<b>SCADUTO GIOSAFAT</b>	<b>Assessore</b>
<b>4</b>	<b>DURANTI ILARIA</b>	<b>Assessori</b>
<b>5</b>	<b>ARINGHERI MONICA</b>	<b>Assessore</b>
<b>6</b>	<b>BONCIOLINI CHIARA</b>	<b>Assessori</b>
		<b>TOTALE</b>

<b>PRESENTE</b>	<b>ASSENTE</b>
<b>P</b>	
<b>P</b>	
<b>P</b>	
<b>P</b>	
<b>P</b>	
<b>P</b>	
<b>6</b>	<b>0</b>

ne risultano **PRESENTI** n. **6** e **ASSENTI** n. **0**.

**PARTECIPA** la D.ssa Adriana Viale in qualità di Segretario Generale, incaricato della redazione del verbale.

Si precisa che l'Assessore Monica Aringhieri partecipa in modalità videoconferenza, mentre tutti gli altri componenti sono presenti nella sede comunale, nel rispetto di tutte le misure anticontagio, così come disciplinato dal Decreto Sindacale n. 26 del 12.05.2022.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

### **PREMESSO CHE:**

- l'art. 45, comma 6, della abrogata Legge Regione Toscana 07/02/2005, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburante" disponeva che il Comune, previa concertazione con le parti sociali interessate, doveva redigere il calendario-programma annuale delle manifestazioni ricorrenti in cui abbia luogo la somministrazione di alimenti e bevande;

- il Comune di Castelfranco di Sotto, in attuazione della normativa sopra citata, ha approvato a suo tempo il Regolamento Comunale per la disciplina delle attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande, con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 45 del 27/07/2015;

- in data 13/12/2019 è entrata in vigore la nuova Legge Regione Toscana 23 novembre 2018, n°62 recante "Codice del Commercio", che ha disposto l'abrogazione della Legge Regione Toscana n°28/05, sopra citata;

- il nuovo codice del Commercio, entrato in vigore in data 13/12/2018, non ha più previsto l'obbligo per i comuni di approvare l'annuale Calendario delle sagre e manifestazioni;

- questa Amministrazione, con apposita nota, ad inizio anno, e successive richieste in modalità telematica, aveva richiesto informazioni e convocato alcuni incontri in via telematica con tutti gli Enti del Terzo Settore, APS, Onlus e Associazioni di volontariato, culturali, sportive, politiche, di promozione del territorio etc. del Capoluogo e delle Frazioni, promotrici negli anni passati di manifestazioni rientranti nella tipologia descritta in oggetto o comunque interessate a proporre manifestazioni di tale tipo;

- alla raccolta di dati relativi alle intenzioni di organizzazione di iniziative, negli ultimi mesi, hanno partecipato numerosi rappresentanti dei locali Enti del terzo Settore ed associazioni di volontariato, sportive, culturali, di promozione del territorio e di altro tipo, e a seguito delle manifestazioni di interesse è stata definita una ipotesi di calendario, per l'anno 2023, delle manifestazioni temporanee ricorrenti, caratterizzate da attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché un calendario di massima anche per le manifestazioni non caratterizzate da attività di somministrazione di alimenti e bevande, ma comunque di rilievo per il tessuto economico e sociale dal Capoluogo e delle Frazioni;

Visto l'articolo 52 della Legge Regione Toscana n° 62/2018, recante "*Attività temporanea*", il quale dispone quanto segue: 1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è temporanea quando è svolta in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, culturale, tradizionale, politico, sindacale, sportivo o di eventi locali straordinari e di eventi e manifestazioni organizzate da enti del terzo settore, ai sensi dell'articolo 70, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106). 2. L'attività di cui al comma 1 non può avere durata superiore a dieci giorni consecutivi, fatta eccezione per quella svolta in occasione di manifestazioni a carattere politico, sindacale, sportivo, religioso o organizzate dalle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 117/2017, dalle associazioni pro-loco di cui all'articolo 16 della L.R. 86/2016 o da soggetti che abbiano ottenuto la concessione di suolo pubblico previo esperimento di procedure di evidenza pubblica. 3. L'attività di cui al comma 1 è soggetta a SCIA, ai sensi dell'articolo 19 bis della L. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio, può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione e ai locali o aree in cui questa si svolge, non può essere affidata in gestione a soggetti diversi dagli organizzatori. 4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 70, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, l'attività

di cui al comma 1 è soggetta al possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 e alla notifica di cui all'articolo 48, comma 3. 5. L'attività di cui al comma 1 non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e degli edifici. 6. Il comune può definire modalità ulteriori di svolgimento dell'attività di cui al comma 1. 7. Fatta eccezione per le sagre, la somministrazione di alimenti e bevande non deve costituire la regione esclusiva degli eventi di cui al comma 1. 8. Per condividere le finalità promozionali delle sagre, i comuni promuovono la collaborazione fra i soggetti organizzatori e le imprese del territorio interessato.

Visto inoltre l'articolo 47 della Legge Regione Toscana n° 62/2018, recante “*Definizioni*”, il quale dispone quanto segue:

1. Ai fini del presente capo, si intende:

- a) per somministrazione di alimenti e bevande, la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalità dell'esercizio;
- b) per superficie di somministrazione, l'area appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture, se accessibile alla clientela. Non costituisce superficie di somministrazione l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi;
- c) per impianti e attrezzature di somministrazione, tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande, nei locali e nelle superfici di cui alla lettera a);
- d) per sagra, la manifestazione finalizzata alla promozione delle tradizioni enogastronomiche e dei prodotti alimentari tipici locali o inseriti nell'archivio regionale dei prodotti tipici o certificati;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina delle attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 45 del 27/07/2015, per le parti ad oggi tutt'ora in vigore;

VISTE le comunicazioni pervenute al protocollo generale, da parte delle Associazioni citate, con le quali hanno provveduto a manifestare per scritto l'intenzione di organizzare varie manifestazioni e sagre per l'anno 2023, con o senza attività temporanee di somministrazione alimenti e bevande;

CONSIDERATO che, successivamente all'incontro in presenza avvenuto in data 21/01/2023 ed alla raccolta delle manifestazioni di interesse, è stata inviata apposita nota in data 01/03/2023 alle Associazioni di categoria degli esercenti il commercio, in specifico Confesercenti e Confcommercio, e alle altre Associazioni di commercianti maggiormente rappresentative sul territorio, al fine di valutare l'ipotesi di calendario formulato dall'Amministrazione Comunale, sulla base delle proposte raccolte e di una loro elaborazione;

RITENUTO opportuno impartire apposito atto di indirizzo agli Uffici, relativamente alla proposta di calendario stesso;

RITENUTO opportuno inserire nel calendario programma anche le manifestazioni non caratterizzate da attività di somministrazione alimenti e bevande, ma comunque di rilievo per il territorio comunale, anche al fine di evitare sovrapposizioni di date tra le manifestazioni ed assicurare il coordinamento delle attività di vigilanza, di viabilità, di supporto e di pubblica sicurezza, che istituzionalmente spettano all'Amministrazione Comunale;

VISTO e valutato pertanto l'allegato elenco delle manifestazioni caratterizzate o meno da attività di somministrazione di alimenti e bevande, previste nell'anno 2023, che costituisce il Calendario-Programma delle manifestazioni;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 6 del Regolamento dei controlli interni, che si allega all'originale del presente atto;

Dato atto altresì che per il presente atto, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, si prescinde dal rilascio del parere di regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi, resi e riscontrati nei termini e modi di legge;

### ***DELIBERA***

1) DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa l'allegato calendario - programma delle manifestazioni, con o senza attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande, previste nell'ambito di manifestazioni ricorrenti, organizzate da Enti del terzo Settore, APS, Onlus ed Associazioni di volontariato, culturali, sportive, di promozione del territorio, politiche e simili, per l'anno 2023, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione – Allegato A).

2) DI IMPARTIRE apposito atto di indirizzo agli Uffici competenti affinché provvedano a tutte le attività per la pubblicizzazione e diffusione del calendario citato, per la corretta autorizzazione e gestione delle manifestazioni ivi inserite, provvedendo a verificare gli aspetti di igiene e sanità, pubblica sicurezza ed incolumità, impatto acustico, viabilità e regolamentazione del traffico, supporto operativo etc.

3) DI DARE ATTO che rimangono al di fuori di tale calendario le manifestazioni con somministrazione di alimenti e bevande aventi carattere elettorale o comunque di presentazione o promozione di candidati e le altre iniziative svolte nell'ambito dell'attività dei circoli privati, regolarmente autorizzati per la somministrazione di alimenti e bevande ai soli soci.

Inoltre, considerata l'urgenza del presente provvedimento;

### ***LA GIUNTA COMUNALE***

Con voti favorevoli unanimi resi e riscontrati nei modi e termini di legge;

### ***DELIBERA***

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Il presente atto verrà pubblicato all'Albo on-line del Comune e diverrà esecutivo ai sensi, rispettivamente, dell'art. 124, comma 1 e dell'art. 134, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 267/00.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**Segretario Generale**

**Adriana Viale**

**Il Sindaco**

**Gabriele Toti**